Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19174 **Data: 02/03/2020**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Esposto Società HCV Filatoio 2440 relativo all'incontro (16248) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 01/02/2020 tra HC ValpEagle (758) e HC Varese 1977 (743).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **HCV Filatoio 2440 società cooperativa sportiva dilettantistica (758)** . .

D) Motivazione:

HCV Filatoio 2440 società cooperativa sportiva dilettantistica (758)

Il Giudice Sportivo

- esaminata la segnalazione dd.27.02.2020 pervenuta dal Procuratore Federale con la quale quest'ultimo rimetteva per competenza al Giudice Unico Sportivo (di seguito GUS) il vaglio della fondatezza dell'esposto dd.06.02.2020 ad esso inoltrato dalla società HCV Filatoio 2440 Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica nel quale:

1) si lamentava il presunto irregolare utilizzo dell'atleta TEDESCO DANIEL ROSS, in qualità di atleta di categoria A in base ai requisiti dettati dalle N.O.F.A. 2019/2020 campionato IHL, da parte della società HC Varese 1977 nell'incontro disputato contro l'HC Valpeagle in data 01.02.2020 in località Torre Pellice e valevole per il campionato Italian HL Fase 2 Master Round;

2) si chiedeva adottarsi, previo accertamento della posizione irregolare del predetto tesserato, i conseguenti provvedimenti di natura sportiva "relativamente all'omologazione o meno del risultato finale della gara stessa… (cfr. penult.pag. in basso);

- considerato che la contestazione della regolarità di una gara e conseguentemente dell'omologazione del relativo risultato deve essere proposta con istanza inoltrata al GUS, la cui competenza per materia a riguardo è sancita dall'art.82 n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia, nel rispetto delle forme e dei termini di cui all'art.83 stesso Regolamento;

- ritenuto che nel caso di specie detta procedura non sia stata rispettata, avendo la società reclamante adito tramite un generico esposto un organo di Giustizia incompetente, ovvero il Procuratore Federale, invocando per contro l'adozione di provvedimenti disciplinari che – lo si ribadisce – sono emettibili esclusivamente dal GUS e sulla base di una formale istanza rispettosa della normativa testè citata;

- ritenuto, pertanto, che detto "esposto" vada dichiarato inammissibile, con conseguente rigetto delle richieste in

esso formulate;

- considerato peraltro opportuno, in ossequio al principio di lealtà e probità sportiva di cui all'art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia, che le ragioni di merito poste a fondamento del proposto esposto vadano, seppure sommariamente, ugualmente esaminate;

- valutato che le stesse non siano meritevoli di accoglimento, in quanto il regolare impiego del tesserato in questione a far data dall'1.02.2020 è stato confermato tanto dalla F.I.S.G., quanto dalla I.I.H.F., organo di rango superiore nella gerarchia delle fonti, tramite parere espresso su esplicita richiesta dalla stessa F.I.S.G., come da documentazione in atti;

- considerato, infine, che anche qualora le determinazioni della Federazione Italiana e / o di quella Internazionale si rivelassero illegittime, all'esito di un più approfondito esame nel merito, le conseguenze di un'eventuale loro (postuma) acclarata invalidità non potrebbero ricadere - stante il principio generale di buona fede - sull'affiliato, nel caso di specie l'H.C. Varese 1977, che ha invece nel caso di specie correttamente operato, essendosi attenuto al dettato delle medesime, legittimamente confidando nella loro piena validità ed efficacia;

- tutto ciò premesso e considerato,

dichiara

l'inammissibilità dell'esposto dd.06.02.2020 presentato dalla società HCV Filatoio 2440 Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica

rigetta

le richieste in esso formulate

conferma

l'omologazione del risultato di gara conseguito sul campo, relativo all'incontro del campionato Italian HL Fase 2 Master Round disputatosi in data 01.02.2020 in Torre Pellice tra le squadre dell'HC Valpeagle e dell'HC Varese 1977 e conclusosi con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 6-2.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCV Filatoio 2440 società cooperativa sportiva dilettantistica (758).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi